



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica
C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160
P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312
via Roma - Rimska 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA ODBORA

N/ST 26 DEL/Z DNE 13/03/2017

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.
50.

L'anno-Leta **2017** addì-dne **TREDICI-TRINAJSTEGA** del mese di /meseca **MARZO-MARCA** alle-ob **17.10**

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunita la Giunta Comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski odbor.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	Sindaco - župan	SI-DA
DANIEL JARC	Vicesindaco – assessore esterno	
	podžupan – zunanji odbornik	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	Assessore – odbornik	SI-DA
VLASTA JARC	Assessora esterna	
	zunanja odbornica	SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik **dott./dr. Norberto Fragiaco**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski odbor sprejel spodnji sklep:

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

Considerato che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.04.2016 il D.Lgs. 50/2016 che sostituisce ed abroga interamente il previgente D.Lgs. 163/2006.

Preso atto che l'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, prevede quanto segue:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Vista la necessità di approvare un regolamento aggiornato alla vigente normativa, che vada ad abrogare e sostituire il vigente regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 72 del 21/11/2005.

Considerato che la commissione per la contrattazione decentrata, nella seduta del 23/02/2017, ha approvato la bozza del regolamento in oggetto, così come da verbale allegato al presente atto.

Ritenuta la competenza a deliberare della Giunta Comunale, trattandosi di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del comma 3, art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto comunale.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 dd. 26/01/2017, contestualmente all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici, si sottolineava che per tutte le procedure da attivare è necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento e che, al fine di poter procedere quanto prima risulta necessaria l'approvazione di adeguato regolamento aggiornato alla normativa vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede ed il regolamento allegato, parte integrante della presente delibera;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 D. LGS 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento per l'erogazione degli incentivi di cui dall'art. 113, c.3 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sostituendo ed abrogando integralmente il vigente regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 72 del 21/11/2005.

Con separata votazione e all'unanimità il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, della legge regionale 21/2003, per poter avviare quanto prima le diverse procedure inerenti appalti ed opere pubbliche.

**COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO – OBČINA DOBERDOB
PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA**

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DECENTRATA

Nella sede municipale di via Roma, l'anno 2017 il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO

SI E' RIUNITA LA COMMISSIONE DECENTRATA COSI' COMPOSTA:

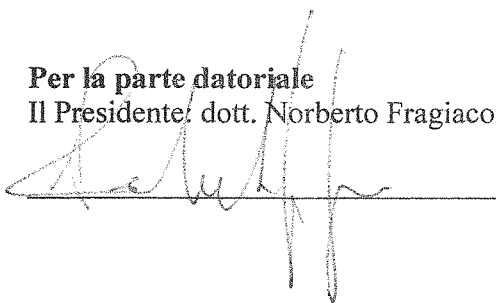
- a) la delegazione datoriale di parte pubblica, nella persona del Segretario comunale dott. Norberto Fragiacomò (Presidente)
- b) la parte sindacale, così composta:

sigla	rappresentante	presente	Assente
RSU	Romanut Monica	X	
FP C.G.I.L.	Alessandro Crizman	X	
C.I.S.L. FP	Franco Rossi	X	
U.I.L. FPL			
C.S.A.			
U.G.L.			
CISAL EE.LL.FVG S.A.Pol. FVG			

In data odierna si approva l'allegato regolamento sottoposto alla delegazione sindacale e si concorda sulle modalità di fruizione delle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Seguirà la redazione di un circolare interna, a firma del Segretario, che riceverà le suddette modalità di fruizione.

Per la parte datoriale

Il Presidente: dott. Norberto Fragiacomò



Per la parte sindacale

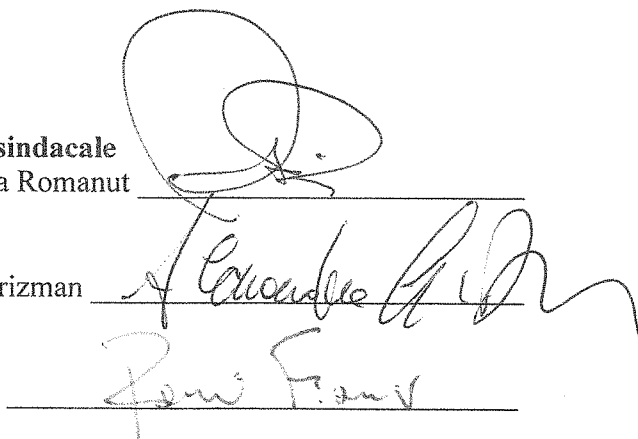
RSU: Monica Romanut

FP CGIL

Alessandro Crizman

C.I.S.L. FPS

Franco Rossi



**BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI**

(ART. 113 DEL D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

SOMMARIO

- ART. 1. (Obbiettivi e finalità)**
- ART. 2. (Campo di applicazione)**
- ART. 3. (Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione)**
- Art. 4. (Conferimento degli incarichi)**
- Art. 5. (Ripartizione del fondo)**
- Art.6. (Rapporti con altri Enti Pubblici)**
- Art. 7. Termini per le prestazioni**
- Art. 8. Pagamento del compenso**
- Art. 9. Disposizioni transitorie.**

HP

CISL FP
T

FP CAL
RSO (D)

ART. 1.
(Obbiettivi e finalità)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - ed ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi nei casi di svolgimento delle prestazioni tecniche e specialistiche a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del codice, sono corrisposti per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2.
(Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura di cui al codice.
2. I contratti di servizi e forniture rientrano nell'applicazione del presente regolamento solo qualora il loro importo sia pari o superiore ad € 20.000,00.-.
3. Gli incentivi non sono ammissibili nei casi di lavori affidati direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e di interventi di manutenzione ordinaria, salvo che il RUP certifichi la necessità dello svolgimento di un'attività progettuale conforme alla disciplina vigente.

ART. 3.
(Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione)

1. Il fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio.
2. Per i contratti pubblici il cui importo, al netto dell'IVA, è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, per ogni singolo Quadro economico approvato con progetto, le amministrazioni pubbliche destinano al fondo risorse finanziarie, di cui al comma 1, una somma in misura del 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio o fornitura-(comprensivo degli oneri per la sicurezza).
3. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, la percentuale dell'importo di cui al comma 2 viene ridotta di 0,5 punti percentuali.

Art. 4.
(Conferimento degli incarichi)

1. L'affidamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è effettuato con provvedimento del dirigente/PO al servizio tecnico.
2. Le altre figure di cui al comma 3 dell'art. 113 del codice sono scelte dal Dirigente/PO del Servizio tecnico sentito il R.U.P. garantendo una opportuna rotazione del personale.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 113 del Codice individuati in :
 - A. il responsabile del procedimento (R.U.P.);
 - B. il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati;
 - C. i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - D. Direttore dei lavori;
 - E. Assistente alla Direzione dei Lavori;
 - F. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
 - G. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

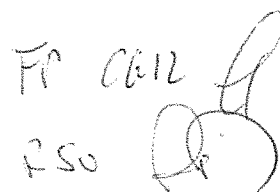
- H. Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non assumendo la direzione lavori partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

Art. 5.
(Ripartizione del fondo)

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato alle spese di cui al comma 4 dell'art. 113 del codice.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituisce l'incentivo per le funzioni tecniche svolte dal personale interno.
3. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, sulla base della relazione proposta dal R.U.P..
4. L'importo dell'incentivo è distribuito tra i diversi gruppi di lavoro Secondo la seguente ripartizione:
 - A. il responsabile del procedimento (R.U.P.): 35%;
 - B. Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non assumendo la direzione lavori partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10%;
 - C. il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: 10%;
 - D. i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 10%;
 - E. Gli incaricati dell'Ufficio della Direzione Lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: 30%;
 - F. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;
5. La percentuale della ripartizione degli incarichi di cui sopra svolta da gruppo di lavoro viene individuata nella relazione di cui al comma 3.
6. Le funzioni di cui al comma 4 non svolte da personale interno costituisce economie di spesa.

Art.6.
(Rapporti con altri Enti Pubblici)

1. E' possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.



Art. 7.
Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai sensi della previsione dell'art. 113 del codice, comma 3, terzo periodo, nell'eventualità di un incremento dei tempi o dei costi dell'appalto imputabili agli uffici, le risorse finanziarie connesse al singolo affidamento sono ridotte del 10% per ciascuna settimana di ritardo e, nel caso di aumento dei costi, di una percentuale equivalente a detto aumento.

Art. 8.
Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Il pagamento dell'incentivo viene effettuato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - A. a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo viene liquidato il 50% della parte di incentivo di cui alla lettera a) e b) comma 4 dell'art. 5 del presente Regolamento ed il 100% di cui alle lettere c) e d). Anche qualora non venga dato seguito alla realizzazione dell'opera.
 - B. A seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione viene liquidato il rimanente 50% di cui alla lettera a) e b) comma 4 dell'art. 5, ed il 100% delle lettere e) ed f).

Art. 9.
Disposizioni transitorie.

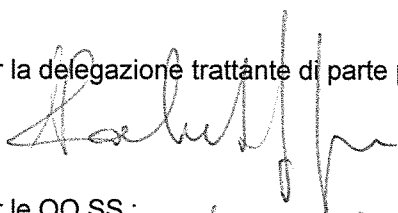
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente, fatto salvo per la costituzione del fondo.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA AZIENDALE


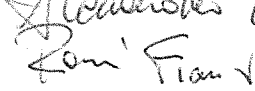

SIGLA PREINTESA

DATA 23/02/2017

Per la delegazione trattante di parte pubblica:



Per le OO.SS.:

FCGIL 
CISL 
RSU 

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott./dr. Norberto Fragiaco